



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
USR per il Lazio – Ambito territoriale provinciale di Latina  
**ISTITUTO COMPRENSIVO O. FREZZOTTI – CORRADINI**  
Sede Legale: Via Quarto, 49 - 04100 - LATINA  
**Sede Operativa: Via Amaseno, 29 – 04100 LATINA**  
Codice Meccanografico: LTIC85000T - Distretto Scolastico n. 46  
Codice fiscale 91124300590 – sito web: [www.icfrezzaotticorradini.gov.it](http://www.icfrezzaotticorradini.gov.it)

	0773697768		0773484311		<a href="mailto:ltic85000t@istruzione.it">ltic85000t@istruzione.it</a> <a href="mailto:ltic85000t@pec.istruzione.it">ltic85000t@pec.istruzione.it</a>
--	------------	--	------------	--	--

## REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DELLE PALESTRE DELL'IC FREZZOTTI CORRADINI

### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- **Visto** art. 96 D.lvo 297/94 "Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche"
- **Visto** art. 32, D.I. 44/01 "Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale"
- **Visto** art. 33, c. 2, D.I. 44/01 "Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale"
- **Visto** art. 50, D.I. 44/01 "Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico"
- **Visto** art. 35, D.I. 44/01 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale"
- **Visto** il Piano dell'Offerta Formativa

**delibera di approvare il presente Regolamento che disciplina la concessione in uso temporaneo e precario delle palestre a norma dell'art. 50, D.I. 44/01**

### Art. 1 - Principi

Con riferimento alla normativa sopra richiamata, si enunciano i seguenti principi fondamentali:

- L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art. 96 TU 94)
- L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del POF di Istituto.
- L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee (art. 50 D.I. 44/2001)
- L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire fuori dell'orario del servizio scolastico (art. 96 TU 94).
- Nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri indicati all'articolo 2.
- L'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità (art. 35 D.I. 44/2001)

### Art. 2 - Criteri di assegnazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni in orario extrascolastico per la durata massima corrispondente a quella dell'anno scolastico ad Associazioni,

Enti o Gruppi organizzati, per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini. I contenuti dell'attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:

- attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica
- attività che favoriscono i rapporti fra l'istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale ed economico del territorio locale (DPR 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro
- attività di istruzione e formazione coerenti col POF
- La concessione è comunque subordinata alla stipula, da parte del concessionario, di una polizza per la Responsabilità Civile con un Istituto Assicurativo, da allegare alla convenzione che stipulerà con l'istituzione scolastica (comma 3, art. 50 del D.I. n. 44/2001);

L'assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento e alla sicurezza dell'Istituto.

Gli Enti locali competenti possono utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente scolastico. In nessun caso può essere concesso l'utilizzo per attività con fini di lucro.

### **Art. 3 - Responsabilità del concessionario**

Il concessionario è responsabile di ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno all'immobile, agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa, così come previsto dall'art. 50 del su richiamato Decreto Interministeriale, tenendo nel contempo esente la Scuola e il Comune di Latina dagli oneri economici derivanti.

L'IC Frezzotti Corradini declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano lasciati incustoditi nei locali al termine delle attività svolte.

### **Art. 4 - Doveri del concessionario**

In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della vigilanza, il nominativo del responsabile dello svolgimento delle attività sportive e il nominativo dell'incaricato della pulizia della struttura quali referenti verso l'istituzione scolastica
- osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico
- lasciare i locali, dopo l'uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche
- segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica o del Comune
- assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito.
- a non danneggiare, modificare o deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, i materiali e gli attrezzi e, in ogni caso, a rimettere nel primitivo stato quanto danneggiato con assoluta urgenza ed eventualmente a provvedere alla sostituzione degli attrezzi non passibili di riparazione;
- ad eseguire, all'interno dell'impianto, soltanto quelle discipline compatibili con le caratteristiche tecniche dell'impianto stesso;
- a far calzare ai frequentatori calzature con suola in gomma, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;

- a concordare preventivamente con la scuola l'impiego e/o il deposito di particolari attrezzature o materiali negli impianti dati in uso;
- a non sub-concedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto della convenzione, a chiunque ed a qualsiasi titolo;
- ad assicurare la massima disciplina all'entrata e all'uscita dell'impianto, riservandosi soltanto l'uso della palestra, del ripostiglio, degli spogliatoi e dei locali igienici, con esclusione di ogni altro locale della scuola;
- a vietare a quanti di cui il concessionario è responsabile, comportamenti non consoni alla funzione educativa della scuola

#### **Art. 5 - Usi incompatibili**

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

#### **Art. 6 - Divieti particolari**

È vietato fumare; è vietato l'accesso a locali non specificatamente richiesti: è vietato l'utilizzo di materiali e attrezzature non specificatamente richiesti.

Durante qualsiasi attività, sono vietati la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale. È vietata l'istallazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'istituzione scolastica. È vietato lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro che pregiudichino la sicurezza dell'edificio, e comunque l'istituzione scolastica è esente dalla custodia.

#### **Art. 7 - Procedura per la concessione**

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire per iscritto all'Amministrazione Comunale, quale ente proprietario dei locali, e alla istituzione scolastica almeno TRENTA giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere:

- l'indicazione del soggetto richiedente
- lo scopo preciso della richiesta
- le generalità delle persone responsabili (vedi art.4)
- la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste
- le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature
- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali (allegare calendario: specificando gg e orari)
- il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento previo preavviso di almeno 48 ore, dato anche per le vie brevi, per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica o su richiesta insindacabile dell'Ente proprietario (Comune di Latina).

#### **Art. 8 - Corrispettivi**

Il richiedente dovrà versare direttamente all'Ente locale, la quota stabilita dall'ente stesso, per rimborso di spese vive.

Il richiedente dovrà versare inoltre all'Istituzione scolastica il corrispettivo come da Del. n.165 del C.D.I un contributo annuo pari ad Euro 200,00 per acquisto di materiale per uso didattico individuato dalla Istituzione Scolastica.

#### **Art. 9 - Uso giornaliero**

Il costo giornaliero dell'uso dei locali e il deposito cauzionale sono stabiliti dal Consiglio d'istituto e comunque non inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di

sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.

Il costo viene quindi così determinato:

- € 4,00 l'ora per spese amministrative/organizzative;
- + € 50,00 come deposito cauzionale;
- in caso di presenza del personale scolastico + € 16,50 l'ora.

Qualora, per qualsiasi motivo, l'uso degli spazi scolastici non avvenga, sarà restituito interamente il deposito cauzionale ed il corrispettivo versato resta comunque acquisito all'istituzione scolastica.

#### **Art. 10 - Concessione gratuita**

In casi eccezionali, qualora le iniziative siano particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente, purché non richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale, per assistenza e pulizia.

#### **Art. 11 - Informazione e pubblicità sull'attività contrattuale**

Ai sensi dell'art. 35, D.l. 44/01, il Dirigente scolastico, dopo aver stipulato la convenzione e rilasciato l'atto formale, mette a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima riunione utile, la copia dei contratti conclusi e relaziona sull'attività negoziale svolta e sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

È assicurato il diritto di accesso agli interessati alla documentazione contrattuale, ai sensi della legge 241/90. - Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.

**Il presente regolamento riguardo la concessione delle palestre, che fa parte integrante del Regolamento generale d'Istituto riguardo la concessione dei locali scolastici, è stato approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 01.12.2014 (Del.n.166).**

Latina, lì 01.12.14

f.to Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Roberta Venditti

f.to Il Presidente del Consiglio

Sig. Stefano Amato